



COMUNE DI BOLOGNA

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRATI PER L'AIUTO AL SALDO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna 25 Settembre 2017 n. 1417 e della Deliberazione di Giunta Comunale P.G. nr. 444829 del 12.12.2017, è indetto il Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi economici integrativi, per l'anno 2017, in favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati, per l'aiuto al saldo dei canoni di locazione dovuti. Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse regionali e comunali.

Il Comune di Bologna, con Determina Dirigenziale PG n. 427565/2017, ha incaricato ACER Bologna di seguire l'attività di presentazione e gestione delle domande di cui al presente bando e di provvedere alla formazione e trasmissione al Comune stesso della graduatoria definitiva.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Può presentare domanda di accesso al bando un componente maggiorenne del nucleo ai fini ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nell'alloggio oggetto del contratto.

Possono presentare istanza i cittadini che, sia alla data di presentazione della domanda che di chiusura del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana oppure

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea: per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex DLgs 286/98 s.m.i.)

Nota bene: Ai sensi dell'art. 41, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico coordinato sull'immigrazione" e successive modifiche, sono ammissibili al contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata istanza di rinnovo del permesso; prima dell'erogazione del contributo si provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

B) Residenza

Residenza anagrafica nel Comune di Bologna nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento.

Nota bene: In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, dopo la presentazione della domanda e chiusura del bando, prima dell'erogazione del contributo, verrà verificato che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe sia conclusa con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223 del 30/05/1989 e successive modifiche).

In caso di trasferimento di residenza in altro Comune il contributo sarà calcolato in relazione ai mesi relativi ai canoni di locazione per l'alloggio situato nel Comune di Bologna.

C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Bologna (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, entro il 31 dicembre 2017, e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Nota bene: Si rammenta che:

- i contratti di locazione secondo l'ordinamento vigente possono essere stipulati ai sensi della legge n.431/98 e del codice civile, ivi compresi contratti in locazione permanente e di edilizia agevolata convenzionata;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 431/98, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali



COMUNE DI BOLOGNA

eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando.

C.2) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante riportando **anche l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2017 ed il relativo regime fiscale.**

C.3) Titolarità nell'assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della ex Legge n. 392/78 ("equo canone") e della ex Legge n. 359/92 ("patti in deroga");
- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. **La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.**

Si rammenta, per i requisiti di cui al punto C), che:

- in caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno ammessi a contributo solo i contratti **stipulati entro il 31 dicembre 2017**, con la relativa imposta pagata;
- si provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione, entro il termine previsto per l'erogazione del contributo, qualora la domanda d'ammissione sia presentata prima della registrazione del contratto.

D) Situazione economica per la presentazione della domanda

Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i., relativo al nucleo familiare richiedente, non deve essere superiore ad Euro 10.000,00.

Qualora l'attestazione ISEE del nucleo familiare richiedente presenti un valore **da € 0,00 (zero) a € 3.000,00 (tremila)** sarà possibile presentare domanda solo qualora nel corso dell'anno 2017 il nucleo non abbia goduto di una o più misure per il sostegno al reddito - quali il "Reddito di Solidarietà (RES)", di cui alla Legge Regionale n. 24/2016, e il "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" di cui al DM 26 maggio 2016 e s.m.i. - per un numero di mensilità, anche non continuative, pari o superiore a 4.

I requisiti relativi alla situazione economica sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall'IN.P.S. o dall'Amministrazione competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE.

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità con scadenza 15/01/2019.

Si precisa che ai soli fini del presente Bando non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.

E) Causa di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) aver ricevuto nell'anno 2017 un contributo per "l'emergenza abitativa" di cui all'art. 13, comma 1, Legge Regionale n. 14 del 23 dicembre 2010, come sostituito dall'art. 29, Legge Regionale n. 10 del 26 luglio 2011 e dell'art. 12, Legge Regionale n. 21 del 22 dicembre 2011 e pertanto con riferimento a contributi concessi, nell'ambito dei finanziamenti delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 817 del 18 giugno 2012, n. 1709 del 25 novembre 2013, n. 1221 del 2015 per:
 - a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
 - b) favorire gli inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo del pagamento del canone di locazione;



COMUNE DI BOLOGNA

- c) favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione
- 1) aver ricevuto nell'anno 2017 un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" (destinato agli inquilini morosi incolpevoli), di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- 2) l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 3) la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

2. INFORMAZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., **dal 22 Gennaio 2018 sino alle ore 12:30 del 9 Marzo 2018**. Non sono ammesse deroghe.

Le domande si possono presentare con l'assistenza gratuita di ACER Bologna, **esclusivamente su appuntamento**, rivolgendosi, **solo per il periodo di apertura del bando**, allo sportello ad accesso diretto presso la sede URP di Acer Bologna – Piazza della Resistenza 4, **dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, dove sarà anche possibile ottenere informazioni**.

In alternativa i cittadini possono inoltrare direttamente le domande on line sul "Portale servizi on line casa" del Comune di Bologna munendosi preliminarmente dell'accredito per l'accesso autorizzato con il sistema di autenticazione FedE-RA.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2017 può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatori potrà presentare autonoma domanda per sé ed il suo nucleo, indicando la quota annuale di canone di spettanza per la propria porzione di alloggio.

Nell'ipotesi di persona soggetta a protezione giuridica la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.

Il Bando, a partire **dal 19 Dicembre 2017 e sino al 09 Marzo 2018**, è consultabile sui seguenti siti Internet:

- Comune di Bologna alla pagina <http://www.comune.bologna.it/casa>
- ACER Bologna alla pagina <http://www.acerbologna.it> (sezione Bandi – Comune di Bologna).

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- fotocopia di valida Attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2018 con scadenza 15/01/2019, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., e relativa copia della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione;
- dichiarazione del dirigente comunale competente, oppure del legale rappresentante della società o agenzia assegnante, che attesti la quanto previsto alla lettera b) del requisito C.3)
- fotocopia dell'ultima ricevuta o bonifico bancario di pagamento del canone di locazione per l'anno 2017 (documento comprovante il pagamento dell'affitto **escluse pertanto spese condominiali e altri oneri**) o, nel caso



COMUNE DI BOLOGNA

di alloggi di proprietà di Cooperativa indivisa, certificazione riportante l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2017 ed il relativo regime fiscale;

- fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno annuale in corso di validità, **solo per i cittadini non comunitari**;
- documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente. Chi non è titolare di Conto Corrente Bancario o Postale può richiedere, presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata nominativa intestata al richiedente, con codice IBAN, ove sarà possibile versare il contributo.

3. CANONE DI LOCAZIONE - GRADUATORIA - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il canone da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione senza le rivalutazioni ISTAT.

Le domande valide verranno collocate in graduatoria secondo l'ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE.

In caso di incidenza uguale ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande col medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più elevato.

Il contributo erogato è pari ad un massimo di **TRE mensilità del canone di locazione**, per un importo comunque non superiore ad **Euro 2.000,00** complessivi. **L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili, che ammontano complessivamente Euro 1.465.073,00**

Si precisa che il contributo **non sarà erogato** a coloro che risiedono in strutture messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione qualora risultino morosi nel pagamento dell'affitto al momento della presentazione della domanda.

Il contributo sarà erogato a ciascun nucleo familiare in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.

Qualora il contratto di locazione scada prima dell'erogazione del contributo, il richiedente deve produrre tempestivamente copia del nuovo contratto o del rinnovo di quello in essere.

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità accertata giudizialmente o con procedimento di intimazione di sfratto avviato) **non è causa di esclusione dal contributo.**

In esito alla conclusione dell'istruttoria delle singole domande, nel caso di richieste escluse dal contributo per mancanza dei requisiti previsti dal Bando, ACER Bologna provvederà a comunicare l'esito agli interessati, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal richiedente. In assenza di tale condizione resta fermo che il cittadino, per sua esclusiva responsabilità, non potrà avere da Acer Bologna alcuna comunicazione formale né potrà essere in altro modo contattato.

Per le richieste ammesse con riserva al contributo, l'esito della domanda e l'importo spettante, sarà comunicato dal Comune di Bologna, a mezzo lettera e/o con e-mail, prima dell'erogazione del contributo.

4. DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della ex Legge n.392/1978 e s.m.i.. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario della domanda sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

5. CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.



COMUNE DI BOLOGNA

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 25 Settembre 2017 n. 1417, nel caso di domande che presentano un valore ISEE pari a € 0,00, oppure molto inferiore al canone annuo, il Comune, tramite Acer Bologna, prima dell'erogazione del contributo, procederà ad accertare che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare richiedente.

Nel caso di domande che presentano un valore ISEE pari a € 0,00, oppure molto inferiore al canone annuo, a causa di situazione di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo per diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro, pensionamento, il Comune, tramite Acer Bologna, dopo l'accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

6. ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il Comune di Bologna e ACER Bologna non assumono responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dalla Residenza Municipale, 19 dicembre 2017

**Il Direttore del Settore Politiche Abitative
Dr.ssa Anita Guidazzi**